

**RELAZIONE DI REVISIONE E GIUDIZIO SUL BILANCIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020**

All'Assemblea dei Soci,

Premessa

La sottoscritta Caterina Dusi, revisore legale, con studio in Villanuova sul Clisi, è stata nominata con assemblea ordinaria del 7 maggio 2020 quale organo di revisione ex 2409-bis del codice civile. La presente relazione, pertanto, è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39. Si sottolinea che la Società è tenuta alla revisione dei conti ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 175/16 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il sottoscritto Revisore ha svolto ordinaria attività di verifica di regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili durante l'esercizio e dopo la sua chiusura. Ciò ha consentito l'espressione del giudizio sul presente bilancio ai sensi della lett. a) del comma 1 del predetto art. 14.

Giudizio

Il sottoscritto Revisore ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA - scarl., redatto in forma abbreviata ex art. 2435-bis del codice civile, in quanto sussistono i requisiti dimensionali, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio è corredato dalla relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del dlgs 19/08/2016 n. 175.

A giudizio del sottoscritto revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata effettuata in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il sottoscritto Revisore è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme

e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

L'approccio alla revisione, in particolare per quanto concerne i rischi aziendali e le decisioni di *governance* che possono influenzare i criteri di valutazione per la redazione del bilancio, ha tenuto conto delle peculiarità della società, vale a dire delle seguenti caratteristiche:

- a) società a partecipazione pubblica locale regolata dalle norme speciali contenute nel D.lgs. 175/16;
- b) assoluta prevalenza dei ricavi derivanti da servizi resi nei confronti degli enti locali soci della società;
- c) l'interesse pubblico dell'attività svolta dalla società, anch'essa in assoluta prevalenza, vale a dire l'esecuzione dei contratti degli enti locali soci;
- d) l'esistenza di un controllo interno di gestione "rafforzato" attraverso la presenza del *Comitato per il controllo analogo unitario* previsto dall'art. 10 dello statuto societario.
- e) l'obbligo, derivante dall'essere una società a partecipazione pubblica locale, il cui bilancio è consolidato in quello degli enti locali partecipanti, di ottemperare alla verifica dei crediti e debiti reciproci con asseverazione dei rispettivi organi di revisione (art. 11, c. 6, lett. j, del D.lgs 118/11).

L'organo amministrativo ha collaborato diligentemente nel fornire ogni documento e notizia ritenuti necessari dal sottoscritto per l'espletamento dell'attività di revisione, così ottemperando a quanto disposto dall'art. 14, c. 6, del D.lgs 39/10.

Si ritiene, a seguito dell'attività svolta, di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento. In tale direzione ho acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare su due circostanze:

- 1) sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale, nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze. A tal proposito, si evidenzia la decisione degli amministratori di non utilizzare la deroga ex art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n.34, così come convertito con la L. n.77 del 17 luglio 2020, in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2020, in quanto nonostante l'impatto economico generato dall'emergenza sanitaria e dei provvedimenti conseguenti,
- 2) su fatti e circostanze di comportamenti accaduti in data 16 aprile 2021 che coinvolgono l'assetto tecnico, operativo e direzionale della società.

Su tali eventi gli Amministratori ritengono non si determini la compromissione delle prospettive di continuità aziendale.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi della revisione sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il sottoscritto Revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- È stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- È stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Per effetto del lavoro svolto, il sottoscritto Revisore è giunto ad una positiva conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e raccomanda agli stessi di darne immediata comunicazione nel caso in cui fatti e risultanze successivi alla data di approvazione del bilancio possano modificarne la previsione.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, il sottoscritto non ha nulla da riportare.

Villanuova s/C, 11 giugno 2021

Il Revisore unico

F.to Caterina Dusi